



# Comune di Luisago

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 26-02-2026

**OGGETTO: APPROVAZIONI ALIQUOTE TRIBUTI MAGGIORI**

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18:00, , a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Risultano:

<b>Tosca Roberta</b>	<b>Presente</b>	<b>Caspani Enrica</b>	<b>Presente</b>
<b>Franco Paola</b>	<b>Presente</b>	<b>Chighine Giovanni</b>	<b>Presente</b>
<b>Veltro Mirko</b>	<b>Presente</b>	<b>Frigerio Adelio</b>	<b>Presente</b>
<b>Simioni Maura</b>	<b>Presente</b>	<b>Coppa Sara</b>	<b>Presente</b>
<b>Evangelista Monica</b>	<b>Assente</b>	<b>Regondi Daniele</b>	<b>Presente</b>
<b>Dell' Aglio Vincenzo</b>	<b>Presente</b>		

Presenti...: 10

Assenti....: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Davide Camagni.

La Signora Tosca Roberta , Sindaca, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

## OGGETTO: APPROVAZIONI ALIQUOTE TRIBUTI MAGGIORI

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito consiliare, come di seguito riportato in sintesi:

Relaziona sull'argomento all'ordine del giorno la Sindaca.

Interviene il Consigliere Adelio Frigerio, chiedendo se lo scaglione di esenzione proposto di € 3.000,00 non è comunque previsto per legge, considerato che la soglia di esenzione IRPEF è stabilita intorno a € 8.000,00/8.500,00.

Risponde la Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, presente in sala ai sensi dell'art. 54 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, precisando che la soglia di esenzione citata rileva a livello fiscale, mentre spetta comunque al Comune definire gli scaglioni dell'addizionale comunale.

Interviene la Sindaca, chiarendo che l'introduzione di questa fascia di esenzione serve a fare una prima valutazione sull'andamento dell'imposta.

Il Consigliere Adelio Frigerio dichiara il proprio voto favorevole dato che le aliquote rimangono invariate, anche se ricorda che l'anno precedente l'Amministrazione aveva dichiarato che le avrebbe abbassate.

Interviene il Consigliere Daniele Regondi, precisando che l'Amministrazione, replicando le aliquote approvate negli anni precedenti, è ferma: non dà segni di cambiamento.

Replica il Consigliere Giovanni Chighine, sostenendo che decisioni di questo tipo non vanno viste come strettamente legate alla consiliatura, ma nell'ottica di costruire qualcosa che abbia valore per il futuro.

Interviene nuovamente il Consigliere Regondi, chiedendo quale sia l'obiettivo dell'Amministrazione, perché è necessario creare un nuovo modello di Comune, con nuove proposte.

Risponde la Sindaca, ricordando che l'anno precedente sono state approvate modifiche relative all'IMU e che si sta attivando un processo per il recupero dell'evasione relativa ai tributi maggiori.

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ed in particolare l'articolo 1 - commi 738 e seguenti;

Considerato che, a decorrere dall'anno 2020, è stata disposta l'abrogazione dell'imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e contestualmente disciplinando la nuova imposta municipale propria (IMU);

Visti in particolare i commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che hanno stabilito, fra le altre modifiche, la quota di aliquota ordinaria pari all'8,6 per mille elevabile fino al 10,6 per mille - mantenendo la quota spettante allo Stato per gli immobili di cat. D e attribuendo l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale delle cat. A/1, A/8 e A/9;

Considerato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto 24.12.2025 del Ministero dell'interno con cui è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà

Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 26-02-2026 - COMUNE DI LUISAGO

*l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";*

Precisato l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Ritenuto, in relazione alle necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto e di assicurare l'equilibrio del redigendo bilancio 2026, di dover applicare in questo Comune l'imposta in oggetto, nelle misure sotto riportate ed in ottemperanza dei risultanti derivanti dalle modifiche in campo tributario riportate dalla Legge di bilancio 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni:

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquote IMU 2026</b>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b> <i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)</i>	<b>Esente</b> <u>Sono esclusi dall'esenzione:</u> i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
<b>Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze</b> <i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)</i>	<b>0,6%</b> <b>con detrazione di € 200,00</b> (prevista dall'art. 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
<b>Fabbricati gruppo catastale D</b>	<b>1,06%</b> (di cui 0,76% riservata allo Stato)
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>1,06%</b>
<b>Altri fabbricati</b> <i>(diversi da abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)</i>	<b>0,96%</b>

Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 26-02-2026 - COMUNE DI LUISAGO

<b>Beni di società</b> <i>(gruppo catastale A e C)</i>	<b>0,96%</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>0,1%</b>
<b>Fabbricati di interesse storico o artistico</b> <b>Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili</b> <i>(art. 1, comma 747, lettere a) e b), Legge n. 160/2019)</i>	<b>0,96%</b> (con riduzione del 50% della base imponibile)
<b>Locazione con contratto art 2 comma 1 Legge n. 431/1998 con contratto registrato</b>	<b>0,96%</b>
<b>Locazione con contratto art 2 comma 3 Legge n. 431/1998 con contratto registrato</b> <i>(Per abitazioni locare a canone concordato con riduzione del 25% della base imponibile, come previsto dall'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019)</i>	<b>0,76%</b>
<b>Locazione o Comodato d'uso gratuito</b> destinato ad accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale	<b>0,76%</b>
<b>Comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta (genitori e figli)</b> a condizione che rispettino le norme previste per il comodato, come previsto dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge n. 160/2019	<b>0,96%</b> (con riduzione del 50% della base imponibile adibita ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 a condizione che rispettino le norme previste per il comodato)
<b>Assimilazione all'abitazione principale</b> dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6, Legge n. 160/2019	<b>Esente</b>
<b>Terreni agricoli</b> art. 1 comma 13 L. 208/2015 Comune totalmente montano	<b>Esente</b>

<b>Beni merce - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b>	<b>Esente</b>
---	---------------

Dato atto:

- che con deliberazione n° 12 adottata dalla Giunta comunale in seduta 24.02.2025, esecutiva, si era provveduto all'adeguamento dei valori orientativi delle aree fabbricabili, ai fini IMU;
- che a seguito di ricognizione resta confermata l'aliquota tributaria relativa all'addizionale comunale all'IRPEF pari allo 0,80%, con introduzione – a titolo sperimentale – di una soglia di esenzione come da tabella qui sotto indicata:

aliquota unica	Soglia esenzione
0,80%	€. 3.000,00

chiarendo che, se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998;

Vista la L. 296/2006;

Vista la L. 160/2019;

Vista la L. 197/2022;

Vista la L. 199/2025;

Visto il Regolamento di disciplina dell'applicazione dell'IMU vigente;

Visto il Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF vigente;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni;

Con votazione favorevole all'unanimità (nessun astenuto), resa nei modi e nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di approvare, per l'anno di imposta 2026, il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale – allegato.

2. Di precisare che si confermano i valori orientativi delle aree fabbricabili indicati nella deliberazione n° 12 adottata dalla Giunta comunale in seduta 24.02.2025, esecutiva.
3. Di approvare l'aliquota dell'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, e l'introduzione – a titolo sperimentale - della fascia di esenzione, come segue:
  - a) Scaglione unico IRPEF aliquota dello 0,80%;
  - b) soglia di esenzione assoluta di € 3.000,00, chiarendo che, se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011.
4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026.
5. Di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa.
6. Di inserire la presente deliberazione, sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Portale del Federalismo fiscale - entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 - comma 767 - della L. 160/2019.

Inoltre, il Consiglio comunale, con successiva e separata votazione favorevole all'unanimità (nessun astenuto), resa nei modi e nelle forme di legge

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, al fine di rispettare i tempi del procedimento di approvazione del bilancio di previsione.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**LA SINDACA**

Roberta Tosca

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Davide Camagni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Davide Camagni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



# Comune di Luisago

**OGGETTO: APPROVAZIONI ALIQUOTE TRIBUTI MAGGIORI**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarità contabile**

Lì, 19-02-2026

**Il Responsabile del Servizio**  
Rossana Canzani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 19-02-2026

Il Responsabile del servizio

**Canzani Rossana**



# Comune di Luisago

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 26-02-2026

**OGGETTO: APPROVAZIONI ALIQUOTE TRIBUTI MAGGIORI**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 13-04-2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 13-04-2026

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Davide Camagni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



# Comune di Luisago

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 26-02-2026

**OGGETTO: APPROVAZIONI ALIQUOTE TRIBUTI MAGGIORI**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-02-2026

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Davide Camagni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

